

Rep. 65.392

**COMUNE DI FIRENZE**

**S. AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI**

**SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI**

**ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE**

**POSTI DI NIDO D'INFANZIA - LOTTO 4 - NIDO AQUILONE -**

**CIG 91141892B2**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2022 (duemilaventidue) questo giorno 27

(ventisette) del mese di luglio, in Firenze e

precisamente negli uffici della Segreteria Generale

posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale

del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti

nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e

personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Alba CORTECCI, nata a Firenze il 2 dicembre

1958, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza

della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella

sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e

Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione,

giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del

Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Alfonso DELL'ORSO, nato a Chieti il 20 febbraio 1968, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di "S. AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", d'ora in poi: "COOP. S. AGOSTINO", con sede in Firenze, via Andrea del Sarto n. 4, c.f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 02251290488, conforme risulta da visura della CCIAA dell' 8 giugno 2022 e verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2022 che, in copia conforme informatica di originale cartaceo, si trova allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo

**PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 2022/DD/01282 del 4 marzo 2022, successivamente rettificata dalla DD/2022/01333 dell'8 marzo 2022, veniva indetta, in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, una procedura

aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad

oggetto: "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI

DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI

FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA -

5 lotti" da aggiudicarsi secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sensi

degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici e

venivano approvati i relativi atti di gara;

- la procedura ha ad oggetto l'acquisto nel tempo di un

numero massimo di 1101 (millecentouno) posti di nido

d'infanzia per un importo complessivo stimato di Euro

9.051.210,00 (novemilionicinquantunomiladuecentodieci);

- con determinazione n. DD/2022/2335 dell'11 aprile

2022 si è provveduto all'approvazione dei verbali e

all'aggiudicazione, fatto salvo l'esito positivo dei

controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti

previsti dalla legge, a "COOP S. AGOSTINO" di

complessivi n. 118 (centodiciotto) posti previsti per

il Lotto 4, così suddivisi:

Anno educativo 2022-2023: n. 18 posti aggiudicati;

Anno educativo 2023-2024: n. 37 posti aggiudicati;

Anno educativo 2024-2025: n. 37 posti aggiudicati;

Anno educativo 2025-2026: n. 26 posti aggiudicati;

- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le

verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da determinazione dirigenziale DD/2022/04047 del 10 giugno 2022 della Direzione Istruzione;

- con nota prot. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0154894\_20211007 del 7 ottobre 2021 è stata richiesta informativa antimafia nei confronti di "COOP S. AGOSTINO";

- essendo decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- l'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI**

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione, Dott.ssa Alba CORTECCI, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a "COOP S. AGOSTINO", in persona del Sig. Alfonso

DELL'ORSO, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA" - LOTTO 4 - NIDO AQUILONE - CIG 91141892B2 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate sulla Piattaforma START della Regione Toscana e agli atti della Direzione Istruzione; nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Capitolato Speciale d'appalto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Il Sig. Alfonso DELL'ORSO, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e

fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Alfonso DELL'ORSO nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Pertanto il Sig. Alfonso DELL'ORSO dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo.

**ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di Euro 972.090,00 (novecentosettanta-duemilanovanta) oltre i.v.a. di legge. Si precisa che l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l'amministrazione. L'affidamento e la stipula del presente contratto non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo unicamente la regolamentazione per l'individuazione degli operatori economici soggetti degli accordi quadro con i quali stipulare i successivi contratti attuativi (ordine di fornitura del servizio di riserva posto nido).

Il prezzo effettivo per ciascun lotto è quello derivante dall'applicazione del prezzo fisso (di € 800 per bambini/e di fascia piccoli o € 780 per bambini di fascia medio-grande) stabilito dall'Amministrazione per il numero dei posti che risulteranno iscritti alla specifica struttura educativa al termine delle iscrizioni pubbliche comunali moltiplicato per 10,5 (dieci virgola cinque) mesi, risultanti dal contratto attuativo.

In caso di parziale non effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l'importo sarà soggetto a riduzione o incremento, tenendo conto del numero di posti effettivamente coperti, nonché in ragione dell'equilibrio economico e finanziario necessario a garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto indicato nella determinazione a contrarre n. 1282 del 4 marzo 2022.

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento e sarà assoggettabile esclusivamente ad eventuale adeguamento Istat così come specificato nel Capitolato speciale.

Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare complessivo della procedura non sia raggiunto, gli aggiudicatari non potranno pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Il presente Accordo Quadro avrà decorrenza dalla formalizzazione del primo ordine attuativo previsto per l'anno educativo 2022/2023.

### **ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO**

La durata degli Accordi Quadro è di 4 anni a partire dall'anno educativo 2022/2023 (inizio mese di settembre 2022) e fino all'anno educativo 2025/2026 (termine mese di luglio 2026) per il solo completamento del percorso dei bambini e delle bambine frequentanti dall'anno

educativo precedente. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

#### **ART. 4 - GARANZIE**

Si dà atto che la garanzia definitiva, calcolata sul limite massimo di importo previsto, è stata costituita per un importo di Euro 97.209,00 (novantasettemiladuecentonove) mediante fideiussione n. 000112/112748523 emessa da Groupama Assicurazioni in Firenze in data 6 giugno 2022.

Si dà atto che COOP. S. AGOSTINO ha provveduto a trasmettere alla Direzione Istruzione tutte le polizze previste dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 5 SUBAPPALTO**

L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di subappaltare.

#### **ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136**

##### **DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI**

##### **CORRISPETTIVI DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, "COOP S. AGOSTINO" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto attuativo. In particolare "COOP

S. AGOSTINO", come da nota di trasmissione prot. n. 214949 del 22 giugno 2022, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati nel documento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). "COOP S. AGOSTINO" ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del Codice dei Contratti Pubblici.

**Art. 7 - CONTRATTI ATTUATIVI**

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico.

**ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE**

**AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

"COOP S. AGOSTINO" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

"COOP S. AGOSTINO" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.

101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016. "COOP S. AGOSTINO", con nota prot. 193755 del 7 giugno 2022, che si conserva agli atti della Direzione Istruzione, ha individuato quali Responsabili del Trattamento Dati personali degli utenti del nido d'infanzia Aquilone il Sig. Filippo Bettarini C.F. BTTFPP72L06G999V e la Sig.ra Sara PECCI C.F. PCCSRA87M67A564B.

Il Comune di Firenze ha formalizzato detta nomina con separato atto che si conserva agli atti della Direzione Istruzione.

"COOP S. AGOSTINO", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

#### **ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria e di registro) e conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, via Andrea del Sarto n. 4.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs. n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto

sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore  
Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente  
contratto ha luogo sotto condizione risolutiva  
dell'esito positivo dei controlli antimafia.

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la  
risoluzione del contratto con ogni conseguenza di  
legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti  
dall'Amministrazione.

E, richiesto io Segretario Generale del Comune di  
Firenze, ho ricevuto il presente contratto di accordo  
quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo  
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,  
dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo  
sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di  
firma digitale valida alla data odierna nel testo e  
negli allegati insieme a me Segretario Generale  
rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico  
e occupa pagine intere 12 (dodici) e parte della  
seguinte fino qui.